

IN EVIDENZA



ENTRO L'11 DICEMBRE LA COMUNICAZIONE
DEI TITOLARI EFFETTIVI AL REGISTRO DELLE IMPRESE

DAL 1 GENNAIO 2024 OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
ANCHE PER I FORFETTARI PRECEDENTEMENTE ESCLUSI

PUBBLICATO IN G.U. IL D.L. COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2024

AGGIORNAMENTO CONTRIBUZIONE CASSA EDILE DI UDINE
DA OTTOBRE 2023: ALIQUOTA FNAPE, CONTRIBUTO MINIMO APE,
ALIQUOTA DPI-VESTIARIO

CCNL EDILIZIA ARTIGIANO "CODE CONTRATTUALI"
E TRATTAMENTO ECONOMICO
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

AGEVOLAZIONI CHE SCADONO IL 31 DICEMBRE 2023

Licenze

- **Vendesi** a Trieste a soli 28.000€ (trattabili) attività in salone di acconciatura in esercizio ben avviato con incluso pacchetto clienti, luminoso e di recentissima ristrutturazione, completo di arredi e attrezzature professionali, zona periferica, con basso canone d'affitto, ma ben servita e con ampia vetrina visibile dalla strada. Il negozio, di circa 35 mq, si compone di entrata con banco reception e attiguo ripostiglio guardaroba, ampio salone con 4 poltrone d'attesa, 2 poltrone lavatesta, 4 postazioni di lavoro e piccola zona tecnica. Bagno completo anch'esso ristrutturato. Climatizzazione a soffitto con inverter, apriporta elettrico e serranda della vetrina motorizzata. Foto su richiesta. Alida +39 349 1370092
- **Cedes** avviatissima attività di barbiere in comune di Montebelluna. Per informazioni 333 6794164
- Attività di estetica 20ennale in posizione Trieste centro, ben avviata si **vende** o in alternativa si valuta l'affitto di azienda. Se interessati seriamente chiamare il numero 351 9400559
- **Cedo** attività di parrucchiera in Udine zona viale Ungheria, con portafoglio clienti per info 3389345973.

Immobili / Proprietà

- **Affittasi** locale ad uso commerciale/artigianale Udine viale Venezia. Per contatti telefonare al numero 348 6927861.
- Attività acconciature uomo donna a Trieste, bene avviato, locale molto luminoso in zona molto popolata di Mq 24, bagno privato esterno, condizionatore inverter, scaldabagno, illuminazione a led arredato Maletti con 3 postazioni, un lavaggio, zona cassa, guardaroba ed attesa. Buone condizioni. Attività avviata nel 2000 valutata 25.000 trattabili, 500 mensili, o eventuale acquisto immobile.
- Multistudio del benessere sito in zona centrale di Trieste **affitta** stanze varie metrature, adatto a diversi tipi di servizi: estetica/operatori del benessere/onicotecniche. Per informazioni telefonare solo se seriamente interessati e motivati, informazioni riservate in sede. Telefonare al 333 2379910
- **Cedes** avviato salone di parrucchiera in Savogna d'Isonzo (GO) compreso di attrezzatura. Per informazioni telefonare 348.0412729
- Prospiciente ampio giardino alberato usufruibile anche per i giochi dei bambini, locale commerciale in Staranzano arredato ed attrezzato a gelateria-pasticceria-bar in ottime condizioni, con laboratorio, recentemente ristrutturato, possibilità di parcheggio libero. Superficie mq 160 di cui 80 in proprietà e 80 in affitto, 46 posti interni, più esterni. Classe energetica F. Desiderando dare una destinazione diversa ai locali non c'è obbligo dell'acquisto degli arredi ed attrezzature. Per informazioni contattare il 338.7813845.
- **Vendesi** fabbricato ad uso commerciale / artigianale in Via Udine 44 Zoppola fronte SS13, sito su terreno di proprietà di 5500 mq. Il fabbricato è così suddiviso : 300 mq - officina / magazzino poi una porzione suddivisa in 3 livelli ognuno da 280 mq : uffici, sala mostra e abitazione. Per info chiamare il numero 3493628972 Gianluca oppure inviare una mail epicarnielli@libero.it

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.
- **Vendo**, causa pensionamento, licenza conto terzi + furgone Ford Transit anno 2014, turbo intercooler, 160.000 km. in ottimo stato, anche separatamente. Per info 333 7931657.
- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 333 7987912.

Attrezzature / Materiali

- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.
- Per cessata attività sita a Pasion di Prato, **vendiamo** attrezzatura

per carrozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacrystalli, manigliera, ecc...). Per Info 337 435625.

- **Vendesi**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per informazioni contattare il numero 347 8503768
- **Vendita Macchinari**, aspiratore di sostanze chimiche, vapori mastici e resine. DITTA SIGMA Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbiatrice con motore elettrico tipo EL 250 ditta CINOMATIC motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto tel. 0433/43691 cell. 329/2280176.
- **Vendesi** cabina di verniciatura a secco tipo CVM3. Vendita per inutilizzo; funzionante ma dismessa. Caratteristiche: mm 3000 L x 2000 P x 2200 H più camino di aspirazione motorizzato 380V 3Kw - struttura in lamiera aluzink - filtri a carboni attivi - completa di quadro elettrico e provvista di documentazione. Smontaggio a carico dell'acquirente. Per informazioni contattare il n. 0481 489566
- **Vendo** macchinari per la lavorazione di serramenti in alluminio: Troncatrice a 2 teste Mod. TEKNA TK 145/12 WIN full optional nastro trasportatore - passo passo - fuori misura - spuntatura alette lame da 500 mm; Intestatrice semiatomatica Mod. TEKNA TK 661 con gruppi frese; Troncatrice 1 testa Mod. TEKNA TK 101A lama ascendente da 420 mm - 45 a + 45; Pantografo Mod. RINALDI MAGNUM 4001 porta frese da 6-8-10 con regolazione numero di giri il tutto in buonissimo stato; Sega a nastro per ferro 45/90 Mod. M.A.F.A.T.; Cantilever 1 bifrontale 1 a parete H 340. Per informazioni contattare Cell. 392 0238538 - Tel. 040 9235043
- **Vendesi** attrezzatura varia e magazzino ricambi per costruzione e manutenzione apparecchiature elettro-pneumatiche. Vendesi box officina mobile, tornio marca Misal, fresa marca Savian, trapano verticale, troncatrici varie e profilati in ferro. Per informazioni contattare il numero 335 8272526.

Varie

- Azienda di autotrasporto merci con sede a Cormons (GO), **ricerca** un AUTISTA con PATENTE CE + CQC. Per info 048162303 BUIATTI AUTOTRASPORTI SRL
- **Vendesi** attrezzature ed arredamento su misura in avviato salone di parrucchiera a Udine. Possibile contestuale trasferimento del contratto di locazione dell'immobile. Per info telefonare al 335 1442019"
- **Vendo** in zona semicentrale ad Aviano, magazzini per tot. mq 1.750, aperti su due lati provvisti di impianto elettrico con blindo sbarra, linea aria compressa e scoperto di circa 2000 mq, interamente pavimentato, con uffici di circa 50 mq. Trattativa privata.

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: comunicazione@uaf.it o telefonare allo **0432.516737**

Informimpresa

Confartigianato fvg

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001 Anno XXIII - N. 10 - 2023

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Enrico Eva, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

Flavio Cumer, Massimiliano Martinello, Giulia Peccol, Raffaella Pompei, Cinzia Saracino, Claudio Scialino, Paolo Soloperto, Fiammetta Tomasi, Fabio Veronese.

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl

33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Comunicazione al Registro delle Imprese dei dati dei titolari effettivi delle società di capitali e di alcuni enti privati pag. 4

Publicato in Gazzetta Ufficiale il DL collegato alla Finanziaria 2024 pag. 4

Dal 1/1/2024 obbligo di fatturazione elettronica anche per i forfettari precedentemente esclusi pag. 4

Scadenze lavoro

Scadenze del mese di dicembre 2023 pag. 5

Contratti

CCNL Pulizie Artigianato pag. 6

Normativa del lavoro

Aggiornamento contribuzione Cassa Edile di Udine da ottobre 2023: aliquota FNAPE, contributo minimo APE, aliquota DPI-vestiario pag. 6

CCNL Edilizia Artigiano "code contrattuali" e trattamento economico apprendistato professionalizzante pag. 8

Apprendistato di 1° livello Contribuzione aziende fino 9 dipendenti dal 1° gennaio 2023 pag. 9

Agevolazioni che scadono il 31 dicembre 2023 pag. 10

Programmazione flussi di ingresso 2023-2025 Click day 2, 4 e 12 dicembre 2023 pag. 11

Credito e Incentivi

Contributi a fondo perduto per Innovazione, Marchi+, Fotovoltaico e Sistemi di sicurezza, Proof Of Concept, Riquilificazione e riconversione di complessi produttivi degradati pag. 14

Bonus colonnine di ricarica per imprese e professionisti pag. 15

Categorie

Codice dei contratti: modifica e sospensione dei contratti in corso di esecuzione pag. 16

MEPA: dal 1° gennaio 2024 nuove modalità di autenticazione (spid, cie e eidas) pag. 18

Ambiente Sicurezza

Verifica periodica di messa a terra: quali oneri a carico del Datore di Lavoro pag. 18

Registro di tracciabilità dei rifiuti: pubblicato il decreto con le modalità operative pag. 19

Dalle provincie pag. 19

Comunicazione al Registro delle Imprese dei dati dei titolari effettivi delle società di capitali e di alcuni enti privati

Sulla Gazzetta Ufficiale n.236 del 9/10/2023 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 29/9/2023 con cui è stata attestata l'operatività del sistema di comunicazione al Registro Imprese dei dati relativi alla titolarità effettiva delle società di capitali e di alcune tipologie di enti.

In particolare con la pubblicazione di tale decreto inizia a decorrere il termine di 60 giorni entro cui va trasmessa al Registro Imprese della competente Camera di Commercio la prima comunicazione dei dati relativi alla titolarità effettiva dei seguenti soggetti:

- imprese dotate di personalità giuridica, ossia società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative);
- persone giuridiche private (associazioni riconosciute e fondazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del DPR 361/2000);
- trust e istituti giuridici affini stabiliti o residenti in Italia.

Si tratta di un nuovo adempimento previsto dalla normativa anticiclaggio (art.21 del Dlgs 231/2007) diretto ad individuare la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della società o dell'ente ovvero cui è attribuibile il relativo controllo (per indicazioni sulle modalità da seguire per l'individuazione del titolare effettivo è possibile consultare le infografiche messe a disposizione sul sito titolareffettivo.registroimprese.it e il manuale operativo pubblicato sul sito di Unioncamere.gov.it). Non sono invece tenute a tale obbligo di comunicazione le associazioni non riconosciute.

I soggetti che dovranno provvedere alla comunicazione sono in particolare gli amministratori delle suddette società, oppure, per le persone giuridiche private, i fondatori o coloro cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione; il soggetto che tra questi provvederà all'adempimento dovrà sottoscrivere digitalmente in proprio la comunicazione telematica che poi dovrà essere trasmessa al Registro Imprese tramite ComUnica anche avvalendosi di un intermediario abilitato all'invio telematico. La prima comunicazione, dovendo essere inviata entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del citato decreto, tenendo conto dello slittamento al primo giorno lavorativo successivo non festivo, va trasmessa entro **l'11 dicembre 2023**. I dati comunicati anche se non variati dovranno poi essere confermati annualmente, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione, o dall'ultima comunicazione della loro variazione, o dall'ultima conferma. Le società di capitali possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.

Per le società di capitali e le associazioni riconosciute costituite dal 10/10/2023 la comunicazione va inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nei rispettivi Registri (rispettivamente Registro delle imprese o specifico Registro delle persone giuridiche previsto dal DPR 361/2000).

L'omessa comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva è punita con la sanzione da 103 a 1.032 euro ai sensi dell'art. 2630 del Codice a carico di tutti i componenti dell'organo amministrativo. Se la comunicazione è effettuata nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine, la sanzione è ridotta a 1/3.

Publicato in Gazzetta Ufficiale il DL Collegato alla Finanziaria 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n.244 del 18/10/2023 è stato pubblicato il Decreto Legge n.145 del 18/10/2023 con cui limitatamente al 2023 per le persone fisiche titolari di partita IVA (imprenditori individuali e professionisti) con ricavi o compensi 2022 non superiori a € 170.000 euro è stato previsto:

- il differimento al 16/1/2024 del termine di versamento della seconda rata dell'acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi modello Redditi PF 2023 (sono espressamente esclusi i contributi previdenziali per i quali permane la scadenza del 30 novembre 2023);

- la possibilità di rateizzare quanto dovuto in 5 rate di pari importo, con applicazione degli interessi dello 0,33% mensili.

Secondo il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate contenuto nella circolare n.31 del 9/11/2023 possono fruire della proroga anche i contribuenti tenuti a versare l'acconto relativo alle imposte sui redditi in un'unica soluzione, mentre non possono fruire del rinvio del versamento i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d'impresa familiare (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

Dal 1/1/2024 obbligo di fatturazione elettronica anche per i forfettari precedentemente esclusi

Si ricorda che ai sensi dell'**articolo 18**, comma 3, del decreto legge n. 36/2022 e della circolare dell'Agenzia delle entrate **n.26/2022**, per i contribuenti in regime forfettario che nel 2021 hanno conseguito ricavi o percepito compensi (ragguagliati ad anno) non superiori a 25.000 euro,

dal 1° gennaio 2024 scatta l'obbligo di emettere fattura elettronica. Per i contribuenti che invece nel 2021 hanno conseguito ricavi o percepito compensi (ragguagliati ad anno) superiori a 25.000 euro l'obbligo di fatturazione elettronica è già scattato dal 1° luglio 2022.



Scadenze del mese di dicembre 2023

SCADENZE NORMATIVE

Scadenze invio programmazione dei flussi di ingresso triennio 2023-2025	<p>Scadenze invio flussi a partire dalle ore 9.00 del</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 dicembre per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia. Si tratta di cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica della Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina (art. 6 co. 3 lett. a) • 4 dicembre per altri lavoratori subordinati non stagionali (art. 6 commi 3, lett. b) e commi 4 e 5) • 12 dicembre per i lavoratori stagionali (art. 7) <p><u>Settori per i quali è possibile inviare le istanze:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Autotrasporto merci c/terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti, idraulici, assistenza familiare (colf e badanti) e socio-sanitaria. <p><u>Prima dell'invio della richiesta, il datore di lavoro deve verificare presso il Centro per l'Impiego competente, l'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale (verifica tramite modello di richiesta predisposto dall'ANPAL)</u></p> <p><i>(Fonti: DPCM 27 settembre 2023 pubblicato nella G.U. 3 ottobre 2023 n. 231)</i></p>
16 dicembre	<p>Imposta sostitutiva rivalutazioni del TFR: versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR calcolato con l'indice di rivalutazione di dicembre 2021 (F24 codice tributo 1712) <i>(Fonti: D.Lgs. n.47/2000)</i></p>
31 dicembre	<p>Termina (salvo deroghe) la riduzione dell'aliquota IVS a carico del Dipendente (taglio cuneo fiscale), per il periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 pari al 7%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, ovvero 6%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l'importo di 2.692 euro.</p> <p><i>(Fonti: Legge 3 luglio 2023 n. 85 di conversione del DL n. 48/2023 – Gazzetta Ufficiale n. 153/2023)</i></p>
31 dicembre	<p>Termine del regime agevolato per i fringe benefits con soglia, per il solo periodo di imposta 2023 (salvo modifiche), aumentata da 258,23 a euro a 3.000,00 euro della quota di esenzione <u>per i soli genitori con figli</u>, relativamente ai beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori (sia dipendenti sia co.co.co) <u>nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • del servizio idrico; • dell'energia elettrica; • del gas naturale. <p>Per i lavoratori senza figli a carico la soglia rimane quella tradizionale ex art. 51 co. 3 del TUIR prevista in euro 258,23.</p> <p>Le somme e i valori si considerano percepiti nel periodo d'imposta se corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).</p> <p><i>(Fonti: Legge 3 luglio 2023 n. 85 di conversione del DL n. 48/2023 –Gazzetta Ufficiale n. 153/2023)</i></p>
31 dicembre	<p>Termine del regime agevolato con aliquota ridotta al 5% per il solo anno 2023 dell'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 per i premi di produttività erogati nell'anno 2023 legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione. Il limite delle somme agevolabili è pari a 3.000 euro annui con la possibilità di convertire in tutto o in parte l'ammontare del premio di risultato in <u>welfare (esenzione 100%)</u>.</p> <p>Possono accedere alla detassazione i lavoratori i cui redditi da lavoro dipendenti siano inferiori nell'anno precedente a 80.000 euro annui (anche se derivanti da più rapporti di lavoro).</p> <p><i>(Fonti: Legge nr. 197 del 29 dicembre 2022 - Legge di Bilancio 2023)</i></p>
31 dicembre	<p>Termine per l'erogazione di buoni carburante di importo non superiore a 200 euro <u>ai soli lavoratori dipendenti</u>, senza che tale somma concorra alla formazione del reddito da lavoro dipendente. L'erogazione potrà avvenire nell'arco dell'intero 2023 (sino al 12 gennaio 2024 per il cd principio di cassa allargato). Tale erogazione è esente a livello fiscale ma soggetta a contribuzione.</p> <p><i>(Fonti: DL n. 5/2023 convertito con modifiche nella L. n. 23/2023)</i></p>
31 dicembre	<p>Termina il diritto per i lavoratori fragili e cd "super-fragili", con patologie previste dal Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022 e con attestazione prodotta dal medico di medicina generale del lavoratore, di poter accedere al lavoro agile. Tale misura scadrà anche per i lavoratori con figli under 14 anni. Per tanto in assenza di proroga dal 1° gennaio 2024, l'eventuale lavoro agile dovrà essere regolamentato dalle regole ordinarie, ovvero in accordo con il datore di lavoro predisponendo il relativo accordo individuale.</p> <p><i>(Fonti: Decreto-legge n. 132 del 29 settembre 2023)</i></p>



CCNL Pulizie Artigianato


Accordo di rinnovo del 27 ottobre 2022

Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR) – una tantum

A copertura del periodo di vacanza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo verrà corrisposto mensilmente un Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione pari a **15 euro per 26 mesi consecutivi a partire dal 10 novembre 2022 sino a dicembre 2024**. Tale importo che svolge funzione di una tantum ed ha pertanto natura temporanea, cesserà quindi di essere corrisposto dopo 26 mesi. Esso è riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part-time; in caso di rapporto di apprendistato è erogato sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri.

L'EDAR non rientra nella base di calcolo per l'applicazione degli istituti contrattuali, inoltre non ha effetti sugli istituti di legge e di contratto indiretti e differiti, nessuno escluso, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Esso costituisce una quota fissa mensile, non frazionabile su base oraria.

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di cambi di gestione in un appalto, l'azienda dovrà liquidare al lavoratore la parte residua di tale elemento in un'unica soluzione, insieme alle altre competenze economiche di fine rapporto.



Aggiornamento contribuzione Cassa Edile di Udine da ottobre 2023: aliquota FNAPE, contributo minimo APE, aliquota DPI-vestiario

Con decorrenza le denunce MUT di ottobre 2023 la contribuzione dovuta dalle imprese iscritte alla Cassa Edile di Udine subirà le modifiche sotto indicate.

ALIQUTA PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER L'ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE - FNAPE

L'accordo nazionale siglato lo scorso 21 settembre tra ANCE, Legacoop Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, ANAEP Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL ha disposto che dal 1° ottobre 2023 la contribuzione dovuta dalle imprese che applicano ai propri dipendenti i relativi CCNL, destinata al finanziamento del Fondo Nazionale per l'Anzianità Professionale Edile – FNAPE è ridotta dal 4,13% al 3,72%.

CONTRIBUTO MINIMO APE

Come previsto dall'accordo nazionale 22 settembre 2022, dal 1° ottobre 2023 il contributo minimo APE, calcolato su un numero minimo di ore pari a 150 (fino al 30/09/2023 il limite era di 140), è pari a 56€.

Il contributo minimo APE non è dovuto nel mese se:

- l'inizio del rapporto di lavoro è successivo al giorno 13;
- il termine del rapporto di lavoro è antecedente il giorno 19;
- nella denuncia mensile siano denunciate almeno 60 ore di assenza per cassa integrazione, malattia, infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue) o per ore denunciate ad altre Casse Edili.

ALIQUTA DPI-VESTIARIO

Con decorrenza ottobre 2023, verrà data applicazione a quanto stabilito dall'accordo provinciale siglato in data 31 ottobre 2023 da Ance Udine, Confartigianato Udine, Cna Fvg, Confapi FVG, Feneal UIL Udine, Filca CISL FVG e Fillea CGIL Udine, che ha previsto l'introduzione della nuova aliquota dpi-vestiario pari allo 0,18% a copertura della relativa prestazione a favore delle imprese.

Per quanto sopra, dunque, la contribuzione dovuta da ottobre 2023 dalle imprese iscritte alla Cassa Edile di Udine, differenziata a seconda dei CCNL applicati ai dipendenti è riportata nelle tabelle seguenti.



EDILIZIA ANCE, ASS.NI COOPERATIVE E ASS.NI ARTIGIANE IN VIGORE DAL 1/10/2023	CARICO		TOTALE	IMPONIBILE INPS
	Impresa	Dipendente		
Contributo Cassa Edile (assistenze contrattuali, gestione, prestazioni assistenziali)	1,875	0,375	2,250	Sì
DPI-vestiario imprese	0,180	-	0,180	Sì
F.N.A.P.E. (minimo 150 ore, 56 €)	3,720	-	3,720	Sì
Contributo Formazione e Sicurezza - CEFS	1,000	-	1,000	Sì
Quote Adesione Contrattuale	0,825	0,825	1,650	No
Fondo Prepensionamenti	0,200	-	0,200	Sì
Fondo territoriale per la formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori	0,200	-	0,200	Sì
TOTALE CONTRIBUTI	8,000	1,200	9,200	
Eventuale: Sanzione imprese non regolari o per le quali non si sia potuto determinare il diritto alla riduzione contributiva	0,200	-	0,200	Sì
Eventuale: Contributo RLST	0,150	-	0,150	Sì

		Imponibile
Fondo Incentivo all'occupazione	0,100	Ore lavorate X (minimo + contingenza + Edr + lts)
Contributo SANEDIL Fondo Sanitario Nazionale OPERAI	0,600	Ore lavorate (MINIMO 120) X (minimo + contingenza + Edr + lts)
Contributo SANEDIIL Fondo Sanitario Nazionale IMPIEGATI	0,260	Da calcolare sommando i seguenti elementi della <u>retribuzione mensile</u> : minimo + contingenza + edr + premio di produzione

EDILIZIA CONFAPI-ANIEM IN VIGORE DAL 01/10/2023	CARICO		TOTALE	IMPONIBILE INPS
	Impresa	Dipendente		
Contributo Cassa Edile (assistenze contrattuali, gestione, prestazioni assistenziali)	1,875	0,375	2,250	Sì
DPI-vestiario imprese	0,180	-	0,180	Sì
F.N.A.P.E. (minimo 130 ore, 58 €)	4,430	-	4,430	Sì
Contributo Formazione e Sicurezza-CEFS	0,600	-	0,600	Sì
Quote Adesione Contrattuale	0,825	0,825	1,650	No
Fondo Prepensionamenti	0,200	-	0,200	Sì
TOTALE CONTRIBUTI	8,110	1,200	9,310	
Eventuale: Sanzione imprese non regolari o per le quali non si sia potuto determinare il diritto alla riduzione contributiva	0,200	-	0,200	Sì
Eventuale: Contributo RLST	0,150	-	0,150	Sì

		Imponibile
Fondo Incentivo all'occupazione	0,100	Ore lavorate X (minimo + contingenza + Edr + lts)
Contributo SANEDIL Fondo Sanitario Nazionale OPERAI	0,600	Ore lavorate (MINIMO 120) X (minimo + contingenza + Edr + lts)
Contributo SANEDIIL Fondo Sanitario Nazionale IMPIEGATI	0,260	Da calcolare sommando i seguenti elementi della <u>retribuzione mensile</u> : minimo + contingenza + edr + premio di produzione

(Fonti: Accordo Nazionale 21 settembre 2023 e Lettera CNCE n. 23/2023 del 3 ottobre 2023)



CCNL Edilizia Artigiano “code contrattuali” e trattamento economico apprendistato professionalizzante

Col verbale di accordo 5 settembre 2023, di attuazione delle previsioni dell’accordo di data 4 maggio 2022, le Parti Firmatarie del CCNL hanno concordato un **aggiornamento contrattuale** in materia di:

- **sfera di applicazione del c.c.n.l.,**
- **classificazione del personale**
- **disciplina dell’apprendistato professionalizzante**

per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini.

Le novità decorrono dalla data di sottoscrizione dell’accordo, mentre per i dipendenti in forza a tale data, gli effetti decorrono dal 1° gennaio 2024.

SFERA DI APPLICAZIONE DEL C.C.N.L.

Le Parti, con l’accordo in parola hanno provveduto ad un aggiornamento e razionalizzazione delle attività relative alla sfera di applicazione del c.c.n.l.

In particolare, sono state definite le varie attività (progettazione, costruzione, demolizione ecc...) al fine di una più semplice individuazione degli ambiti dell’impresa. Con la schematizzazione, è stata altresì circoscritta la parte “restauro” e, anche al fine di risolvere l’annosa questione interpretativa sul campo di applicazione, si è ridefinita la nota a verbale conclusiva. Altro importante intervento è l’inserimento nella disciplina generale del campo applicativo, della Raccomandazione 6 maggio 2003 della Commissione Europea relativa alla definizione di micro, piccola e media impresa che amplia di fatto, la possibile applicazione del CCNL alle imprese fino a 250 dipendenti.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Le Parti inoltre hanno razionalizzato e aggiornato alcune figure professionali con l’introduzione ai livelli 7°, 6° e 5° delle qualifiche relative al cantiere e alle lavorazioni del restauro e dell’archeologia, nonché delle figure professionali dei “Lavoratori in fune” al livello 4° e 3°, eliminando quelle non più utilizzate (es: cuoco) e modificando l’inquadramento di alcune specifiche figure (es: rocciatore per pulitura, montaggio e perforazioni dal 2° al 3° livello, minatore e fochino dal 3° al 4° livello).

LAUREATI E DIPLOMATI

Coloro che sono in possesso di laurea (1° ciclo) , laurea magistrale (2° ciclo) , laurea a ciclo unico in specialità tecniche inerenti all’industria dell’edilizia (ingegneri, architetti,

tecnici del restauro, archeologi di III fascia DM244/2019, tecnici delle costruzioni, periti industriali in edilizia e simili), in specialità amministrative (economia e commercio, giurisprudenza e similari) non possono essere assegnati a categoria inferiore alla seconda (5° livello).

I diplomati delle scuole medie superiori in specialità tecniche o diploma di tecnico superiore (ITS) inerenti all’industria dell’edilizia (geometri, periti edili e simili) o in specialità amministrative (ragionieri, periti commerciali e simili) non possono essere assegnati a categoria inferiore alla terza (4° livello).

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Una più sostanziale revisione è quella che ha interessato l’Allegato D del CCNL in materia di apprendistato professionalizzante.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino a vigenza della normativa, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, ai fini della riqualificazione professionale, i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22 ter del D.lgs. 14 settembre 2015 n. 148 oltre ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.

E’ stato introdotto un nuovo percorso formativo denominato “Apprendistato professionalizzante specialistico”. Tale innovazione si inserisce nel nuovo processo di qualificazione dell’impresa artigiana edile, di cui il Mastro Formatore Artigiano (MfA) ne è il punto cardine.

La nuova disciplina dell’apprendistato professionalizzante si applica ai rapporti di apprendistato sottoscritti a partire dal 1° ottobre 2023.

E’ stata prevista la variazione delle percentuali progressive del 2° e del 4° gruppo per renderle coerenti con le altre progressioni.

I contratti di apprendistato stipulati anteriormente a tale data continueranno ad essere disciplinati dal trattamento economico e normativo precedentemente previsto che adegueranno la percentuale retributiva a decorrere dal semestre successivo quello in scadenza alla data del 1° gennaio 2024.

TRATTAMENTO ECONOMICO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

La **retribuzione** dell’apprendista è stata così rideterminata:

Gruppo	Semestre									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1°	74%	76%	79%	79%	86%	86%	91%	91%	96%	96%
2°	74%	76%	79%	79%	86%	86%	91%	91%	96%	-
3°	74%	76%	79%	79%	86%	86%	91%	96%	-	-
4°	74%	76%	79%	86%	91%	96%	-	-	-	-

(Fonti: Verbale di accordo del 5 settembre 2023)



Apprendistato di 1° livello - Contribuzione aziende fino 9 dipendenti dal 1° gennaio 2023

La Legge di Bilancio 2022 ha disposto che per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello) stipulati nell'anno 2022 è riconosciuto, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100%. per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

La citata agevolazione non è stata rinnovata per l'anno 2023 e, dunque, non potrà essere applicata ai lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2023.

Pertanto, per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo livello a decorrere dal 1° gennaio 2023, i datori di lavoro interessati sono tenuti agli adempimenti contributivi secondo la disciplina di seguito illustrata.

LA CONTRIBUZIONE ORDINARIA NELLE IMPRESE FINO A 9 ADDETTI

L'aliquota contributiva a carico del lavoratore è pari al 5,84% per tutta la durata del periodo di apprendistato e per i 12 mesi successivi alla qualificazione.

La contribuzione a carico del datore di lavoro è definita dall'art. 1 co. 773 della L. 296/2006 il quale prevede che l'aliquota del 10% è ridotta in ragione d'anno di vigenza del contratto di 8,5 punti percentuali per il I anno e di 7 punti percentuali nel II anno fermo restando l'aliquota del 10 per cento per gli anni successivi al secondo.

Conseguentemente le aliquote contributive sono le seguenti:

- 1,50% primi 12 mesi di apprendistato
- 3,00% dal 13° al 24° mese di apprendistato
- 10,00% dal 25° mese di apprendistato e fino al termine dello stesso.

Tenuto conto che il D.lgs. n. 150/2015 art. 32 ha reso strutturale per le assunzioni dal 24 settembre 2015:

- la non applicazione del contributo di licenziamento
- la riduzione al 5% dell'aliquota contributiva del 10%
- lo sgravio totale dell'aliquota di finanziamento della NASPI (1,61% comprensivo del contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali).

Visto che lo sgravio contributivo in premessa, non è stato prorogato per l'anno 2023, per tanto il regime contributivo applicabile per un'assunzione dal 1° gennaio 2023 di un lavoratore con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (apprendistato duale) è il seguente:

Assicurazione	Datori di lavoro con più di 9 dipendenti	Datori di lavoro fino a 9 dipendenti		
	Tutta la durata dell'apprendistato	1° - 12° mese	13° - 24° mese	oltre il 24° mese
FPLD	4,50	1,35	2,70	4,50
CUAF	0,06	0,02	0,03	0,06
MALATTIA	0,26	0,08	0,16	0,26
MATERNITA'	0,03	0,01	0,02	0,03
INAIL	0,15	0,04	0,09	0,15
TOTALE	5,00%	1,50%	3,00%	5,00%

Il requisito dimensionale ai fini del regime contributivo applicabile va verificato al momento dell'assunzione. Il beneficio contributivo permane anche se, successivamente all'assunzione, il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale.

(Fonti: INPS messaggio n. 3618 del 17 ottobre 2023)





Agevolazioni che scadono il 31 dicembre 2023

Con l'approssimarsi della fine del 2023, sono in scadenza alcune importanti agevolazioni che hanno caratterizzato l'anno ormai passato. Si tratta in particolare delle agevolazioni per le assunzioni di giovani under 36, NEET e donne, oltre che per il regime particolare dei fringe benefits (soglia 3.000 euro per i genitori con figli a carico) e lo smart working per i lavoratori fragili ed i genitori di under 14. Ciò salvo proroghe disposte dalla Legge di Bilancio 2024 oppure dal cd "Milleproroghe".

GIOVANI UNDER 36

Il 31 dicembre 2023 scadranno le agevolazioni contributive previste in caso di assunzione di giovani under 36 anni con contratto a tempo indeterminato ovvero in caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine già in essere entro la fine dell'anno.

Il beneficio è pari all'esonero totale al 100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro, per la durata di 36 mesi (48 mesi per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) nel limite massimo di 8.000 euro.

L'esonero in parola spetta a condizione che il lavoratore non sia mai stato occupato, con il medesimo o altro datore di lavoro, a tempo indeterminato nel corso dell'intera carriera lavorativa.

Entro il 31 dicembre 2023 il datore di lavoro dovrà valutare se:

- Anticipare eventuali assunzioni a tempo indeterminato oppure
- Stabilizzare trasformando i contratti a termine in contratti a tempo indeterminato


ASSUNZIONE DONNE

Sempre il 31 dicembre 2023 scadono gli incentivi per promuovere l'occupazione femminile. In particolare spetta un beneficio, in caso di nuova assunzione (sia a termine che a tempo indeterminato) oppure in caso di trasformazione. L'incentivo è pari al 100% dei contributi a carico impresa nel limite massimo di 8.000 euro annui di donne che abbiano i seguenti requisiti:

- Donne di almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi
- Donne di qualsiasi età, con residenza in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea e prive di impiego regolarmente retribuito dal almeno 6 mesi
- Donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno il 25% la disparità media uomo-donna e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
- Donne di qualsiasi età ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

NEET

Verrà a scadere l'agevolazione prevista per i giovani che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:



- Alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età
- Non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET)
- Siano registrati al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani"

L'agevolazione per tali assunzioni spetta per un periodo di 12 mesi con un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato anche in somministrazione o in apprendistato professionalizzante effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023.

FRINGE BENEFITS FINO A 3.000 EURO PER GENITORI CON FIGLI A CARICO

A fine anno termine il regime particolare che ha visto l'innalzamento della soglia del valore dei beni e servizi offerti ai lavoratori con figli a carico, portando il limite di esenzione fiscale e contributiva da 258,23 a 3.000 euro.

Entro il nuovo limite hanno potuto essere ricomprese anche il pagamento diretto o il rimborso al lavoratore delle utenze domestiche. L'Agenzia delle Entrate ricorda che il superamento del limite di esenzione comporta che l'intero importo riconosciuto al lavoratore diventi imponibile sia dal punto di vista fiscale che contributivo.

LAVORO AGILE (SMART WORKING)

Termina il diritto per i lavoratori fragili e cd "super-fragili", con patologie previste dal Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022 e con attestazione prodotta dal medico di medicina generale del lavoratore, di poter accedere al lavoro agile. Tale misura scadrà anche per i lavoratori con figli under 14 anni. Per tanto in assenza di proroga dal 1° gennaio 2024, l'eventuale lavoro agile dovrà essere regolamentato dalle regole ordinarie, ovvero in accordo con il datore di lavoro predisponendo il relativo accordo individuale.



Programmazione flussi di ingresso 2023-2025

Click day 2, 4 e 12 dicembre 2023

Il Ministero dell'Interno con propria circolare n. 5969 del 27 ottobre 2023 ha fornito chiarimenti in merito alla programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari a valere per il triennio 2023-2025 con determinazione annuale delle quote, così come da DPCM 27 settembre 2023.

E' stata superata la programmazione annuale in favore di una determinazione triennale delle quote di ingresso, con ampliamento delle stesse, fissate per il triennio in 452.000 unità. Le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri da ammettere per lavoro subordinato, anche stagionale e per lavoro autonomo sono complessivamente

- 136.000 per l'anno 2023
- 151.000 per l'anno 2024
- 165.000 per l'anno 2025

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE PER CIASCUN ANNO

	2023	2024	2025
Lavoro subordinato	52.770	61.250	70.720
Lavoro autonomo	680	700	730
Lavoro stagionale (settore agricolo e turistico/alberghiero)	82.550	89.050	93.550
Quote di ingresso complessive	136.000	151.000	165.000

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica tramite il portale raggiungibile al percorso <http://portaleservizi.dlci.interno.it> Sarà possibile precaricare le domande sino al giorno 26 novembre 2023.

QUANDO INVIARE LE DOMANDE

Le istanze possono essere trasmesse telematicamente a partire **dalle ore 9.00** secondo il seguente calendario:

- **2 dicembre** per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia. Si tratta di cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica della Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina (ex art. 6 co. 3 lett. a)
- **4 dicembre** per altri lavoratori subordinati non stagionali (art. 6 commi 3, lett. b) e commi 4, 5 e 6)
- **12 dicembre** per i lavoratori stagionali (art. 7)

Tutte le domande potranno essere presentate comunque sino al 31 dicembre 2023, fermo restando la disponibilità di quote.

SETTORI OCCUPAZIONALI

I settori nei quali possono essere ammessi sul territorio nazionale i lavoratori subordinati non stagionali ed autonomi sono i seguenti:

- autotrasporto merci per conto terzi (*)
- edilizia
- settore turistico e alberghiero
- meccanica
- telecomunicazioni
- alimentare
- cantieristica navale
- trasporto passeggeri con autobus (*)
- pesca
- acconciatori
- elettricisti
- idraulici
- assistenza familiare e socio-sanitaria

per tutti i comparti lavorativi il reddito imponibile in caso di persona fisica/impresa individuale o il fatturato per enti e società non può essere inferiore a 30.000 euro.

LE QUOTE COMPLESSIVE DI INGRESSO

- n. 53.450 unità per l'anno 2023 di cui 52.770 per lavoro subordinato e n. 680 per lavoro autonomo
- n. 612.950 unità per l'anno 2024 di cui 61.250 per lavoro subordinato e n. 700 per lavoro autonomo
- n. 71.450 unità per l'anno 2025 di cui 70.720 per lavoro subordinato e n. 730 per lavoro autonomo.

LAVORO SUBORDINATO

	2023	2024	2025
Cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche contro traffici migratori irregolari (art. 6 co. 2)	1.900	2.380	2.850

Cittadini di Paesi con accordi vigenti in materia migratoria (art. 6 co. 3 lett. a)	25.000	25.000	25.000
---	--------	--------	--------

Cittadini di altri Paesi con futuri accordi in materia migratoria (art. 6 co. 3 lett. b)	12.000	20.000	28.000
--	--------	--------	--------

Lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (art. 6 co. 4 lett. a)	90	90	90
--	----	----	----

Apolidi e rifugiati (art. 6 co. 4 lett. b)	180	180	180
--	-----	-----	-----


Lavoratori nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria (art. 6 co. 4 lett. c)	9.500	9.500	9.500
---	-------	-------	-------



Conversione di permesso da stagionale a subordinato (art. 6 co. 5 lett. a)	4.000	4.000	5.000
Conversione di permesso da permesso UE emesso da altro Stato membro a subordinato (art. 6 co. 5 lett. b)	100	100	100
TOTALE	52.770	61.250	70.720

LAVORO AUTONOMO	2023	2024	2025
Cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche contro traffici migratori irregolari (art. 6 co. 2)	100	120	150
Lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (art. 6 co. 4 lett. a)	10	10	10
Apolidi e rifugiati (art. 6 co. 4 lett. b)	20	20	20
Cittadini appartenenti a specifiche categorie (art. 6 co. 7)	500	500	500
Conversione di altri permessi di soggiorno (art. 6 co. 6)	50	50	50
TOTALE	680	700	730

LAVORO STAGIONALE	2023	2024	2025
Cittadini di altri Paesi con futuri accordi in materia migratoria (art. 7 co. 2 lett. a)	8.000	12.000	14.000
Cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche contro traffici migratori irregolari (art. 7 co. 2 lett. b)	2.500	3.000	3.500
Apolidi e rifugiati (art. 7 co. 2 lett. c)	50	50	50
Cittadini di Paesi con accordi in materia migratoria e pluristagionali (art. 7 co. 3)	2.000	2.000	2.000
Cittadini di Paesi con accordi in materia migratoria nel settore agricolo con istanza presentata da associazioni datoriali agricoltura/cooperazione (art. 7 co.4)	40.000	41.000	42.000
Cittadini di Paesi con accordi vigenti in materia migratoria nel settore turistico con istanza presentata da associazioni datoriali (art. 7 co. 5)	30.000	31.000	32.000
TOTALE	82.550	89.050	93.550



Nota per il settore dell'autotrasporto merci c/terzi e del trasporto passeggeri con autobus (istanza modello B2020)

- **Per il settore dell'autotrasporto merci c/terzi e del trasporto passeggeri con autobus** l'istanza può essere presentata solo per le nazionalità di cui all'art. 6 comma 3 lett. a) in possesso di patente di guida equipollente alla categoria richiesta e convertibile in Italia sulla base degli accordi di reciprocità attualmente esistenti con:
 - Albania, Algeria, Marocco, Moldavia, Repubblica di Corea (solo per patenti D), Repubblica della Macedonia del Nord, Tunisia ed Ucraina (per aggiornamenti vedi il link <http://www.mit.gov.it/conversione-patente-estera>)
- **Per il settore dell'autotrasporto merci c/terzi** l'istanza può essere presentata solo per lavoratori muniti di patenti professionali equivalenti alle categorie CE, cittadini di Paesi compresi nell'elenco di cui sopra. Trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, è necessario convertire la patente.
- **Per il settore del trasporto passeggeri con autobus** l'istanza può essere presentata solo per lavoratori muniti di patenti professionali equivalenti alle categorie C1 e C (anche speciale), nonché delle categorie C1E, CE, D1, D, D1E e DE CE cittadini di Paesi compresi nello stesso elenco di cui sopra. Trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, è necessario convertire la patente.


I lavoratori di cui sopra, titolari di patente di guida non comunitaria di categoria C1 e C (anche speciale) nonché delle categorie C1E, CE, D1, D, D1E e DE CE, ed in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome dell'impresa, fino ad un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, dopo di che sarà necessario convertire la patente. La durata massima del contratto sarà a tempo determinato di un anno, se invece il lavoratore è in possesso della patente comunitaria e del CQC la durata contrattuale potrà anche essere a tempo indeterminato.

Ai fini della presentazione dell'istanza l'impresa dovrà essere:

- Iscritta al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.)
- Iscritta all'Albo degli autotrasportatori c/terzi di cui alla L. 298/1974 ed essere in possesso di licenza comunitaria in corso di validità, in caso di trasporti internazionali.



Flussi di ingresso 2023



Nota per il settore dell'assistenza familiare (istanza modello A-bis)

- L'istanza di lavoro subordinato potrà essere a tempo indeterminato oppure a termine con orario a tempo pieno o parziale
- la retribuzione in ogni caso non potrà essere inferiore a 503,27 euro mensili
- Il reddito imponibile del datore di lavoro per un nucleo familiare monoparentale non potrà essere inferiore a 20.000 euro annui lordi (27.000 euro annui lordi per nuclei familiari composti da più familiari conviventi)
- ai redditi di cui sopra potrà concorrere il reddito del coniuge e dei parenti entro il II grado anche non conviventi sia eventuali redditi esenti certificati
- non è richiesto il requisito di reddito per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza invalidanti e che richiede il nulla osta per la sua assistenza.

I MODELLI A DISPOSIZIONE PER IL CLICK DAY SONO I SEGUENTI:

- C-Stag – richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale
- B2020 - richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati
- A-bis - richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria
- B - richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela
- VB – domanda di verifica di sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
- LS – richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- LS1 – richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro domestico nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- LS2 – domanda di verifica della sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE.

I PASSAGGI DA FARE PRIMA DI PRESENTARE LA DOMANDA

1) I REQUISITI ECONOMICI

La verifica del reddito del datore

Per partecipare al click day, il datore di lavoro deve avere un reddito (se è una persona fisica o imprenditore Individuale) o un fatturato (in caso di enti e società) di almeno 30mila euro annui. Per il settore dell'assistenza familiare i limiti minimi di reddito imponibile sono: 20mila euro annui per il datore di lavoro il cui nucleo familiare sia composto solo dalla sua persona; 27mila euro annui se la famiglia anagrafica del datore è composta da più familiari conviventi; non c'è invece una soglia minima di reddito per chi è affetto da patologie o disabilità che limitano l'autosufficienza.

2) LA RICERCA IN ITALIA

La richiesta al centro per l'impiego

Chi intende assumere lavoratori extra Ue non stagionali, deve verificare l'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale. Deve inviare dunque una richiesta di personale al centro per l'impiego competente (con un modello predisposto da Anpal) e potrà partecipare al click day se: non riceve risposta entro 15 giorni; il lavoratore segnalato dal Cpi non è idoneo; il lavoratore non si presenta al colloquio di selezione entro 20 giorni. L'effettuazione della verifica e l'esito vanno autocertificati, allegando l'autocertificazione alla domanda.

3) REQUISITI CONTRATTUALI

L'asseverazione del professionista

L'osservanza del contratto collettivo e la congruità del numero di richieste rispetto alla capacità economica e alle esigenze del datore di lavoro devono essere asseverate da un professionista (consulenti del lavoro, avvocati o dottori commercialisti ed esperti contabili).

L'asseverazione non è richiesta per le domande inviate tramite organizzazioni di categoria firmatarie di protocolli ad hoc con il ministero del Lavoro

Tenuto conto che Confartigianato è firmataria del Protocollo tale passaggio non è quindi necessario per le imprese associate.

4) IL CARICAMENTO

La precompilazione dell'istanza

fino al 26 novembre è possibile precompilare la domanda di assunzione dei lavoratori extra Ue (<https://portaleservizi.dlci.interno.it/>). All'istanza si può allegare la documentazione probatoria che sarà esaminata dagli sportelli unici per l'immigrazione, senza convocare i richiedenti. Dovrà però essere esibita in originale al momento della firma del contratto di soggiorno. Se alla presentazione della domanda i documenti non sono disponibili, andranno caricate delle dichiarazioni di impegno a presentarli quando saranno richiesti dallo sportello unico in fase di istruttoria.

(Fonti: DPCM 27 settembre 2023, circolare INL 5 luglio 2022 n. 3/2022 e circolare Ministero dell'Interno n. 5969 del 27 ottobre 2023)



Contributi a fondo perduto per Innovazione, Marchi+, Fotovoltaico e Sistemi di sicurezza, Proof Of Concept, Riqualificazione e riconversione di complessi produttivi degradati

Si segnalano i seguenti Bandi contenenti agevolazioni a fondo perduto:

BANDO	OGGETTO E DOMANDA	BENEFICIARI	FONDO PERDUTO
VOUCHER PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE	Sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso l'introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie e ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali Presentazione della domanda: entro le ore 12.00 del 23 novembre 2023	Piccole, Medie Imprese e Reti d'Impresa	€ 75 milioni <ul style="list-style-type: none"> • Micro e piccole: 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di € 40.000 • Medie imprese: 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di € 25.000 • Reti di imprese: 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di € 80.000
MARCHI +	Tutelare i marchi all'estero la salvaguardia della Proprietà Industriale attraverso il coinvolgimento di servizi specialistici: <ul style="list-style-type: none"> • MISURA A - agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell'Unione Europea • MISURA B - agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali Presentazione della domanda: dalle ore 9.30 del 21 novembre 2023	Micro, Piccole, Medie Imprese	€ 2 milioni <ul style="list-style-type: none"> • Misura A - 80% delle spese ammissibili fino a un massimo di € 6.000 per marchio • Misura B - 90% delle spese ammissibili fino a un massimo di € 9.000 per marchio Ogni impresa può presentare più di una richiesta fino a un massimo di € 25.000
BANDO FOTVOLTAICO	Incentivare l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaico e di accumulo di energia elettrica a servizio di unità immobiliari a uso residenziali con categoria catastale da A1 ad A9 e A11. Ammesse le spese sostenute a partire dal 1° novembre 2022 A seguito dell'ulteriore stanziamento di € 50 milioni, il bando sarà attivo per l'intero anno 2023 e 2024 (fino ad esaurimento fondi)	Persone fisiche, Condomini, Parrocchie o Enti Ecclesiastici di qualsiasi religione	Gli incentivi sono concessi a fondo perduto nella misura non superiore al 40% del costo totale dell'intervento, con riferimento alle spese ritenute ammissibili sostenute a partire dal 01/11/20 22 e secondo i limiti previsti dal bando: <ul style="list-style-type: none"> • Impianto fotovoltaico fino a 800W (compresi impianti plug and Play) costo massimo di € 1.720, fino un massimo di € 688 • Impianto fotovoltaico superiore a 800W, costo massimo di € 3.000/kW (per un totale massimo di € 18.000), nella misura massima di € 1.200/kW installato, con un limite di € 7.200 • Sistema di accumulo: costo massimo di € 1.130/kWh installati (totale massimo di € 13.560), nella misura massima di € 452/kWh installati, nel limite di € 5.424
SISTEMI DI SICUREZZA	Favorire l'acquisto, l'installazione, il potenziamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza Presentazione della domanda: Per maggiori informazioni consultare il sito del proprio Comune, dei Comuni capofila di convenzioni tra enti locali o delle Comunità	Persone fisiche, Condomini, Enti religiosi, Attività produttive/commerciali, Scuole e impianti sportivi privati	Non superiore al 60% della spesa ammessa Per maggiori informazioni consultare il sito del proprio Comune, dei Comuni capofila di convenzioni tra enti locali o delle Comunità



KEP (Knowledge Exchange Program) PROOF OF CONCEPT

L'ENEA ha costituito un fondo per il finanziamento di progetti di Proof Of Concept destinato alla realizzazione di progetti di sviluppo in grado di dimostrare la fattibilità della tecnologia o del concept di un prodotto in modo da favorirne il trasferimento tecnologico
Presentazione della manifestazione di interesse: entro le ore 12.00 del 12 dicembre 2023

Imprese

Ogni progetto potrà ricevere un finanziamento non superiore a € 60.000
(I progetti aventi alcune specifiche tematiche saranno finanziabili solo fino a un massimo del 40% delle risorse disponibili)

RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DI COMPLESSI PRODUTTIVI DEGRADATI

Per complessi produttivi degradati si intendono edifici e relative aree di pertinenza non utilizzati da più di tre anni o con caratteristiche tali da non essere più idonei ad attività legate alla produzione

Presentazione della domanda: dalle ore 9.00 del 16 novembre fino alle ore 16.00 del 29 febbraio 2024

Imprese, Privati, Consorzi di sviluppo economico locale, Titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su edifici e immobili qualificati come complessi produttivi degradati

I contributi a fondo perduto sono concessi nella misura massima al 50% delle spese ammissibili

Interventi ammissibili:

- riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile
- realizzazione di interventi quali la demolizione
- demolizione per riconversione
- demolizione con ricostruzione
- manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l'allacciamento alle reti infrastrutturali di edifici produttivi, finalizzati al riutilizzo a fini produttivi dei complessi produttivi degradati.

Per informazioni è possibile contattare il responsabile dell'Ufficio Bandi di Confartigianato Udine Servizi (dott. Flavio Cumer, tel. 0432.516743, email: bandi@uaf.it).

Bonus colonnine di ricarica per imprese e professionisti

Con i decreti del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) n.160797 e 160809 del 10/10/2023, sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande con cui imprese e professionisti potranno accedere al contributo per le spese sostenute successivamente al 4/11/2021 per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture nuove, per la ricarica di veicoli elettrici (colonnine o wall box), contributo previsto dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) del 25/8/2021.

Il contributo, nel limite delle risorse disponibili, è pari all'40% delle spese sostenute per l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica ivi comprese gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio, con i seguenti massimali di costo:

per infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi:

- wall box con 1 punto di ricarica: € 2.500 per singolo dispositivo;
- colonnine con 2 punti di ricarica: € 8.000 per singola colonnina;

per infrastrutture di ricarica in corrente continua:

- fino a 50 kW: € 1.000 / kW;
- oltre 50 kW: € 50.000 per singola colonnina;
- oltre 100 kW: € 75.000 per singola colonnina;

Sono agevolati anche i costi per la connessione alla rete elettrica, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e installazione delle infrastrutture di ricarica, e le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, sempre nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e installazione delle infrastrutture di ricarica.

La domanda può essere presentata esclusivamente in forma elettronica dalle ore 10:00 del 10/11/2023 alle 17:00 del 30/11/2023 sull'apposita piattaforma disponibile sul sito www.invitalia.it (seguendo il percorso *Home - Cosa facciamo - Rafforziamo le imprese - Bonus colonnine elettriche*).

Il termine finale di invio potrà essere però anticipato in caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. L'accesso alla procedura avviene tramite Spid, carta d'identità elettronica (Cie) o carta nazionale dei servizi (Cns). Ai fini dell'erogazione della somma concessa è necessario possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec).



Codice dei contratti: modifica e sospensione dei contratti in corso di esecuzione

La sospensione può essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Il Decreto Legislativo n. 36 del 31 Marzo 2023, contenente il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl. Ordinario n. 12.

Il Decreto ed **è entrato in vigore il 1° aprile 2023**, però le disposizioni in esso contenute, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, hanno acquisito **efficacia il 1° luglio 2023**, come specificato nell'art. 229 dello stesso testo.

Il Codice approvato sostituisce la precedente normativa in tema di appalti pubblici regolata da D.Lgs 50/2016, come stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge 78/2022.

Di seguito si riportano le novità principali di interesse per le imprese, in questa ottava parte approfondiamo la parte VI relativa all'esecuzione e in particolare: la modifica dei contratti in corso di esecuzione e la sospensione dell'esecuzione.

MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

L'articolo 120 dispone che i contratti di appalto possono essere modificati (salvo le clausole di revisione dei prezzi) senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle sotto indicate lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

- a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali;
- b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:
 - 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
 - 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali

criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice;

- 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Comunque nei casi sopracitati alle lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dalle lettere sopracitate a), d), c), d), senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate comunitarie per lavori servizi e forniture;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante o dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

- a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni



- in aumento dei costi delle lavorazioni;
- b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.

Il contratto è sempre modificabile nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione condotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche progettuali consentite devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP.

Per i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie la pubblicità avviene in ambito nazionale.

In relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC sono a cura del RUP. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri dati dal Codice dei Contratti. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice.

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

L'articolo 121 dispone che quando ricorrano circostanze

speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito.

L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avve-



nuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle

sopracitate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14.

Tutte le disposizioni sopracitate si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture, intendendosi riferite al direttore dell'esecuzione, se nominato, le previsioni riguardanti il direttore dei lavori.

MEPA: dal 1° gennaio 2024 nuove modalità di autenticazione (SPID, CIE e EIDAS)

La **digitalizzazione degli appalti pubblici** rappresenta una tappa fondamentale del percorso di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, che consente di snellire e accelerare le procedure di acquisto delle P.A e rendere il ciclo di vita degli appalti ancora più trasparente. Il nuovo **Codice degli appalti** ha indicato, attraverso le **regole tecniche definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)**, il livello minimo di **sicurezza delle piattaforme di approvvigionamento digitale** con l'obiettivo di garantire uno scambio di dati e informazioni semplice e sicuro.

Dal **1° gennaio 2024**, saranno quindi **abbandonate le abituali utenze e password e l'accesso al Portale Acquisti in rete** avverrà tramite le nuove **modalità di autenticazione che** saranno di tipo **LoA3: SPID** di livello 2, **CIE**, ed il nodo **eIDAS** italiano [FICEP] per gli utenti appartenenti agli altri Stati membri della Comunità Europea. L'utente **già registrato o abilitato** non dovrà fare altro che effettuare il login con i nuovi sistemi, mentre i **nuovi utenti** che accederanno al Portale dovranno integrare le informazioni fornite dal sistema di autenticazione con le altre informazioni di contatto necessarie all'utilizzo di Acquisti in rete.

Per alcuni dei servizi esposti attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), con cui interagisce Acquisti in Rete PA, potrebbe invece essere richiesto un livello di autenticazione di tipo LoA4, corrispondente al Livello 3 di SPID, che garantisce una maggiore sicurezza nell'accesso e nella gestione dei dati.

L'intervento, dettato dalla normativa, si basa sulla semplificazione e sull'innovazione dei processi, con l'unico obiettivo di migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi al cittadino e alle imprese.

E' importante allora, per non bloccare la propria operatività su Acquisti in rete, essere pronti al passaggio alle nuove modalità di autenticazione, **verificando il possesso di SPID** (anche per uso professionale) **o CIE** (eIDAS per gli operatori economici esteri).

Per gli interessati che vogliono richiedere lo SPID personale possono rivolgersi presso l'Ufficio Digitalizzazione e Rapporti Imprese – P.A. di Confartigianato Udine inviando un e-mail a digitale@uaf.it

Per informazioni su MEPA contattare lo Sportello in Rete – Cinzia Saracino, tel 0432-516775 e-mail: csaracino@uaf.it



Verifica periodica di messa a terra: quali oneri a carico del Datore di Lavoro

Il DPR 462/2001 prevede verifiche periodiche ogni 2 o 5 anni

Il datore di lavoro, in caso di installazione o modifica di impianti elettrici di messa a terra collocati nei luoghi di lavoro, entro 30 giorni dalla messa in esercizio deve inviare la dichiarazione di conformità all'INAIL (attraverso il portale CIVA) e all'ASL competente (mediante PEC).

Successivamente, gli impianti di messa a terra andranno verificati **ogni 2 anni (cantieri, locali adibiti ad uso medico e similari, luoghi a maggior rischio di incendio e**

attività soggette a prevenzione incendi, luoghi con pericolo di esplosione) oppure ogni 5 anni (tutti gli altri luoghi) da parte di un organismo abilitato.

Così stabilisce il DPR 462/2001. A seguito della verifica, il nominativo dell'organismo incaricato andrà trasmesso ad INAIL attraverso il portale CIVA. nGli uffici di Confartigianato sono a disposizione per organizzare le verifiche periodiche ed effettuare le comunicazioni CIVA obbligatorie.



Registro di tracciabilità dei rifiuti: pubblicato il decreto con le modalità operative

Con il Decreto n. 143 del 6 novembre 2023 sono state definite le modalità operative del nuovo Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), che sarà operativo dalla fine del prossimo anno e sostituirà le attuali scritture cartacee (registro di carico e scarico, formulario, MUD). Nel decreto sono indicate in particolare:

- le modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI
- le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori
- i requisiti informatici per garantire l'interoperabilità
- le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto.

Il provvedimento è scaricabile direttamente dal portale <https://www.rentri.gov.it>. Si ricorda che il RENTRI, sebbene già in vigore, sarà pienamente operativo solo a decorrere

da dicembre 2024, dopo un adeguato periodo transitorio necessario per valutare e tarare le istruzioni operative.

Saranno tenuti ad iscriversi, con tempistiche diverse, i seguenti soggetti:

- Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
- Produttori di rifiuti pericolosi
- Produttori di rifiuti speciali non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, attività di recupero e smaltimento con oltre 10 dipendenti
- Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale
- Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

Il funzionamento del sistema sarà garantito dal versamento di un contributo annuale variabile tra 10 e 100 euro.



Trieste

Sportelli consulenziali per la gestione della crisi d'impresa

Progetto della Confartigianato di Trieste sostenuto da Fondazione CRTrieste

A seguito della repentina modifica normativa inerente allo stop dello sconto in fattura ed alla conseguente difficoltà di incasso dei crediti fiscali pregressi e causa l'aumento dei costi delle materie prime in svariati settori produttivi si rende necessario analizzare con attenzione la contabilità aziendale delle imprese artigiane e delle piccole imprese ubicate nel nostro territorio simulando proiezioni analitiche future per verificare la sostenibilità delle imprese stesse e conseguentemente verificare anche la sostenibilità dell'attuale forza lavoro. Specificatamente le imprese artigiane e le piccole imprese inserite in questo potenziale stato di crisi sono le imprese del settore dell'edilizia, dell'impiantistica elettrica, dell'impiantistica termoidraulica, dei fabbri, della falegnameria e della serramentistica. Confartigianato Trieste, attraverso i propri consulenti fiscali e consulenti del lavoro, implementerebbe l'attività di sostegno consulenziale alle imprese colpite da questa crisi creando due sportelli appositi per analizzare e verificare la sostenibilità futura delle imprese colpite dalla crisi ed il conseguente loro riposizionamento sul mercato con l'obiettivo finale di mantenere attiva l'impresa con la sua forza organica. I destinatari dell'iniziativa sono le imprese del settore delle

costruzioni ubicate nel territorio provinciale di Trieste. Tale iniziativa è aperta a tutte le imprese del territorio senza alcun vincolo associativo a Confartigianato. Le attivazioni degli sportelli sono iniziate il 01.05.2023 e cesseranno il 31.12.2023. Gli sportelli di ascolto e consulenziali sono ubicati rispettivamente in sede centrale di Confartigianato - via Cicerone 9 - ed in zona industriale a Trieste - Strada delle Saline 30 Muggia.

Gli sportelli attivati vedono la presenza di un consulente del lavoro, di un dottore commercialista e di un contabile che valuteranno gli scenari di sostenibilità futura dell'impresa con specifiche consulenze normative e valutando anche il mutamento degli attuali regimi contabili applicati e la gestione della forza lavoro.

L'iniziativa è realizzata con il contributo della Fondazione CRTrieste.

Le imprese interessate sono invitate a contattare i referenti degli sportelli per pianificare un incontro:

Consulente del lavoro: cristiana.viduli@artigianits.it

Dottore commercialista: mariagraziahuez@artigianits.it

Contabile: mara.spadaro@artigianits.it



Udine

Fine del mercato tutelato per utenze domestiche

Prosegue il percorso di cessazione del mercato tutelato, che in questa fase interesserà le utenze di energia elettrica e gas naturale delle famiglie e dei condomini, le cui condizioni sono stabilite dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)

La normativa ha previsto, per il superamento della tutela per i domestici (famiglie e condomini), le seguenti date:

- **1° gennaio 2024:** cessazione del mercato tutelato per il gas (domestici e condomini)
- **1° aprile 2024:** cessazione del mercato tutelato per l'energia elettrica (domestici)

I clienti finali che rientrano nella categoria dei soggetti vulnerabili continueranno ad essere serviti, anche successivamente al 1° aprile 2024, nel Servizio di Maggior Tutela.

Anche il cliente vulnerabile può in ogni momento scegliere un'offerta del mercato libero, con le modalità e tempistiche previste dalla regolazione. Allo stesso modo, un cliente vulnerabile che si trova già nel mercato libero può richiedere di essere fornito alle condizioni definite dall'Autorità (servizio di tutela della vulnerabilità).

Per **clienti domestici vulnerabili s'intendono i soggetti civili** individuati ai sensi della normativa del D.Lgs. n. 210 del 08/11/2021.

Sono considerati **clienti vulnerabili** i clienti civili:

- che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate
- presso i quali si trovano persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica
- che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92
- che hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi
- che hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa che hanno un'età superiore ai 75 anni.

Confartigianato Udine ha attivato già da tempo una convenzione a condizioni favorevoli per le forniture di energia elettrica e gas per i clienti domestici.

Per informazioni contatta gli uffici di Confartigianato Udine Servizi srl oppure scrivi a risparmioenergia@uaf.it

Compra in Bottega: torna in centro a Udine il Temporary Store dedicato all'artigianato

Aprè di nuovo i battenti in centro Udine il Temporary Store di Compra in Bottega, in occasione delle festività natalizie. L'iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, è promossa da Confartigianato-Imprese Udine in collaborazione con Cna Fvg, sostenuta da Cata Artigianato Fvg e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Il Temporary Store si trova a Palazzo Eden, in Piazza Belloni 15, e presenta le creazioni handmade di 25 imprese artigiane del Fvg appartenenti ai comparti della moda, dell'artigianato artistico e del food. Il progetto vanta anche una vetrina digitale www.comprainbottega.it che presenta i prodotti delle 25 imprese artigiane (5 aziende del comparto agroalimentare, 12 dell'artistico e 8 della moda) che abitano il Temporary Store: abbigliamento, calzature, bijoux, ceramiche, birre artigianali, biscotti, cioccolatini e molto altro.

Lo spazio resterà aperto dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio 2024. A novembre solo il weekend vale a dire sabato e domenica dalle 10 alle 19, a dicembre tutti i giorni (esclusi il 25 e il 26) sempre dalle 10 alle 19 e a gennaio dal 2 al 7 con gli stessi orari.

Ecco le botteghe che aderiscono all'iniziativa.

- **Moda:** Adelaide 1931 di Tilatti Ambra, Azumabukuro Srl, Bolina Sail Snc di Fantin Emanuele & C., Carolina



Gutierrez di Carolina Alcantara Gutierrez, Crimosh® di Mocchiutti Cristina, Eredi Masolini Raimondo Snc, Friùl-point®, Wool Style di Driussi Simonetta.

- **Agroalimentare:** Adelia Di Fant, Apicoltura F.lli Comaro, Birrifico Campestre, Charlotte di Marco Battistutta, Quintessenza Friuli Srl;
- **Artigianato artistico:** Arte Bellaminutti di Bellaminutti Paola, Asperitas di Olivieri Sandra, Bottega di Restauro e Decorazione, Bottoni e non Solo, Labò Ceramica, L'Oca Bianca ed Altre Storie®, Matungo Design di Barbara Simonit, Mosaiclife di Molaro Marisa, Myfolia di Tion Monica, Saponidea, The Officinal di Stefania Muran, VO Creative Design di Valentina Orlando.

Seguici sui social per rimanere aggiornato sul progetto!

PAGINA FACEBOOK: [comprainbottega](https://www.facebook.com/comprainbottega)

PAGINA INSTAGRAM: [comprainbottega](https://www.instagram.com/comprainbottega)